

2022-23
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze della Vita
Regolamento didattico del Corso di Studio in
Scienze e tecniche psicologiche
(L-24 Classe delle Lauree in Scienze e tecniche psicologiche)

Art. 1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio per il conseguimento della Laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Il presente Regolamento è redatto tenendo conto:
 1. del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
 2. della legge 30 dicembre 2010 n. 240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
 3. del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita;
 4. delle norme di cui al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il presente Regolamento didattico è annualmente deliberato dal Consiglio di Dipartimento, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per RDA il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;
 - per "Dipartimento" il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste;
 - per "Laurea" la Laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
 - per "Corso di Studio" il Corso di Studio in Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24);
 - per "Consiglio" il Consiglio del Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche (se istituito) o il Consiglio di Dipartimento (se non istituito il Consiglio del corso di studio);
 - per "Coordinatore" il Coordinatore del Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche;
 - per "Commissione Didattica" la Commissione Didattica del Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche;
 - per CFU il Credito Formativo Universitario;
 - per SSD il Settore Scientifico Disciplinare;
 - per PDS il Piano degli Studi;
 - per TAF la Tipologia di Attività Formativa
4. Il presente Regolamento viene pubblicato integralmente nel sito Internet dei Corsi di studio (<http://www.biologia.units.it/corsi/7/LT-in-Scienze-e-tecniche-psicologiche>)

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici

1. Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche è finalizzato all'acquisizione di una formazione di base nelle discipline psicologiche, utilizzabile in primo luogo per l'ammissione alla laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51), unico titolo accademico utilizzabile per l'accesso alla professione di Psicologo.

2. A tal fine, il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche si propone di fornire una solida base di conoscenze sulle fondamentali teorie e metodologie utilizzate dalla psicologia, utili per comprendere il comportamento individuale, dei gruppi e dei sistemi sociali, e per favorirne lo sviluppo o il cambiamento. Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche si propone inoltre di fornire un'introduzione alle competenze necessarie alla pratica e alla ricerca psicologica. Nello specifico, il percorso formativo è articolato nei seguenti ambiti principali:
- contenuti teorici e competenze di base relative al funzionamento psicologico individuale, sano e patologico, lungo l'arco dello sviluppo, con particolare riferimento agli aspetti percettivi, cognitivi, affettivi;
 - contenuti teorici e competenze di base relative alle relazioni tra individui e ai processi psicosociali che regolano gruppi, organizzazioni, e sistemi sociali;
 - contenuti teorici e competenze di base relative alla metodologia della ricerca psicologica, con riferimento ai metodi e alle procedure di indagine scientifica, alle tecniche di analisi dei dati e alle modalità di comunicazione scientifica degli stessi;
 - conoscenze di carattere interdisciplinare, nel contesto delle scienze naturali e delle scienze umane e sociali, finalizzate a fornire un background culturale necessario per comprendere il contesto in cui si sono sviluppate e si sviluppano le principali teorie psicologiche;
 - conoscenze e competenze che permettano di utilizzare efficacemente una lingua dell'unione europea, oltre l'italiano, per lo scambio di informazioni sia di tipo generale, sia nell'ambito dei problemi di natura psicologico-sociale.
3. Dei 180 CFU di cui si costituisce il corso di laurea, i CFU previsti per le attività formative di base, per quelle caratterizzanti e per quelle affini e integrative sono distribuiti nell'arco dei tre anni, e prevedono che una frazione dell'impegno orario complessivo non inferiore al 70% sia dedicata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale. Oltre che prevedere le suddette attività, l'offerta formativa del terzo anno si arricchisce di CFU attribuibili per attività con valenza di tirocinio pratico valutativo, finalizzato al raggiungimento dei requisiti richiesti per l'accesso alla laurea magistrale abilitante e di CFU attribuibili per la partecipazione a esperimenti o ad attività di ricerca e di laboratorio (all'interno del Dipartimento di Scienze della Vita), e per la partecipazione a workshop, cicli di seminari o congressi su temi coerenti con quelli del corso di laurea.
4. Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche è conforme agli standard definiti dalla certificazione Europsy (www.inpa-europsy.it). In via subordinata, il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche fornisce ai laureati, previo completamento di un semestre di tirocinio professionale post-lauream, la possibilità di accedere all'esame di stato per la sezione B dell'Albo, riservata ai Dottori in tecniche psicologiche, e di svolgere attività a livello tecnico-operativo. Nello specifico, i laureati della classe, sotto la supervisione di un professionista Psicologo, potranno usare le conoscenze e competenze acquisite durante il corso di laurea per svolgere, in strutture pubbliche o private, una serie di attività nell'ambito dei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità, finalizzate all'assistenza e alla promozione del benessere, della crescita e della salute psico-fisica

Art. 3 - Commissione Didattica

1. Il Coordinatore può nominare un Vicario, che ricopre tutte le funzioni del Coordinatore in sua assenza. Il Coordinatore Vicario viene scelto tra i docenti membri del Consiglio del Corso di Studio.
2. La Commissione Didattica, istituita ai sensi dell'art. 5 del RDA, è composta dal Coordinatore, da almeno due docenti designati dal Coordinatore e da un numero di studenti del Corso di Studio, pari al numero della componente docente compreso il Coordinatore. La componente docente della Commissione Didattica scade contestualmente con il mandato del Coordinatore. La

componente studentesca della Commissione Didattica è rinnovata concordemente con la durata della rappresentanza degli studenti in Consiglio o in caso di decadenza di uno studente.

3. La Commissione Didattica esegue i compiti demandati dal presente Regolamento o dal Dipartimento formulando proposte sull'organizzazione del Corso di Studio e proponendo gli aggiustamenti necessari per il miglioramento dell'efficienza didattica complessiva. In particolare, la Commissione Didattica:
 - a) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche nell'ambito del Calendario Didattico di Dipartimento e valuta i carichi di lavoro effettivi di ogni periodo didattico;
 - b) coordina le date delle prove scritte, orali e pratiche di esame e organizza le sessioni di laurea;
 - c) coordina le attività di tutorato;
 - d) supervisiona le pratiche riguardanti piani di studio, passaggi e trasferimenti, riconoscimento di crediti, richieste di stage e tirocini;
 - e) coordina i rapporti con gli studenti e supervisiona il sito web del Corso di Studio.
4. La Commissione Didattica coincide con il Gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ) del Corso di Studio.

Art. 4 - Ammissione al Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche è ad accesso programmato ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999 n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". Il numero programmato di studenti viene deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
2. Può richiedere l'ammissione al primo anno del Corso Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, presentando domanda secondo le modalità indicate da apposito bando reperibile sul sito dell'Ateneo sezione "Immatricolazioni", chi possieda un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
3. L'ammissione al Corso di Laurea è subordinata al superamento del test d'ingresso. Le modalità di effettuazione del test, la formazione delle graduatorie e la loro pubblicazione sono disciplinate nell'apposito bando di cui al comma precedente.
4. Dall'AA 2022-2023 le prove di ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche saranno svolte mediante l'utilizzo della piattaforma TOLC-PSI e i punteggi ottenuti al test andranno a formare una graduatoria che sarà utilizzata dai membri in essa inclusi per l'immatricolazione. Il TOLC-PSI sarà erogato nelle modalità TOLC@CASA e TOLC ALL'UNIVERSITA'.
5. La verifica delle conoscenze di base richieste per l'accesso è effettuata tramite il test d'ingresso obbligatorio. Agli studenti, ammessi con una votazione inferiore a quella minima indicata nel bando saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) relativi alle materie in cui sia stata attestata la carenza.

Art. 5 - Piano degli Studi

1. Il Corso di Studio ha durata triennale ed è basato su attività formative relative alle seguenti tipologie ai sensi dell'Art. 10 del DM 22/10/04 n. 270: attività formative di base (TAF A), attività formative caratterizzanti (TAF B), attività formative affini o integrative (TAF C), attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (TAF E) e le ulteriori attività formative comprendenti attività di tirocinio pratico valutativo (TAF F). Ad ogni tipologia sono assegnati un numero di CFU per un totale complessivo di 180 CFU nel corso dei tre anni.

4. Il PDS, comprendente l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
5. Gli studenti presentano il proprio PDS, secondo le modalità previste dall'Ateneo e pubblicate sul sito della Segreteria Studenti e dei Corsi di Studio, esercitando le eventuali opzioni, previste dal PDS generale allegato al presente Regolamento, e inserendo gli insegnamenti a scelta.
6. Gli insegnamenti a scelta (TAF D) che è possibile inserire nel proprio PDS comprendono insegnamenti attivati annualmente dal Dipartimento o specificatamente indicati in banca dati dell'offerta formativa; inoltre possono essere inseriti insegnamenti appartenenti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo sulla base degli interessi personali, purché coerenti con il percorso di studi.
7. I PDS sono approvati dal Consiglio; i PDS, coerenti con il PDS allegato al presente Regolamento per la parte degli insegnamenti obbligatori e contenenti gli insegnamenti a scelta riconoscibili automaticamente, in quanto previsti dal Corso di Studio, sono approvati d'ufficio. Per ottenere la certificazione Europsy (www.inpa-europsy.it) è necessario che gli insegnamenti nella tipologia "a scelta dello studente" appartengano a settori scientifico disciplinari M-PSI.
8. Le eventuali propedeuticità per gli insegnamenti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative, sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento.
9. La procedura per il conseguimento dei crediti per attività di internato è descritta in dettaglio nel regolamento "Tirocini" reperibile sul sito web del Corso di Studio. I CFU relativi all'attività di internato sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento

Art. 6 - Obblighi di frequenza

1. I responsabili degli insegnamenti stabiliscono annualmente gli eventuali obblighi di frequenza per le proprie attività formative e le comunicano al Coordinatore per l'opportuna pubblicità.
2. La Commissione Didattica stabilisce caso per caso le attività sostitutive della eventuale frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale sostegno di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno.

Art. 7 - Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

1. Ogni CFU di un insegnamento prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente, suddivise per il 32% (8 ore) in lezioni ed esercizi in aula e per il 68% (17 ore) in studio autonomo o assistito da tutori; per le attività sperimentali di laboratorio e in campagna, ogni CFU è suddiviso per il 48% (12 ore) nella attività stessa e per il 52% (13 ore) nella elaborazione e nell'analisi personale autonoma o assistita da tutori dei dati e delle osservazioni. I CFU assegnati ad altre attività formative (TAF E ed F, quali tirocini, internati, attività professionalizzanti, prova finale) prevedono un impegno medio complessivo di 25 ore da parte dello studente. In casi specifici, per i quali attività F prevedano lezioni o esercitazioni in aula, la Commissione Didattica può stabilire annualmente la suddivisione dell'impegno orario tra lezioni/esercitazioni in aula e studio autonomo.
2. La didattica assistita potrà essere svolta nelle seguenti forme:
 - a) lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audiovisivi multimediali;
 - b) esercitazioni, in aula o in aula informatica;
 - c) attività sperimentale in laboratorio, individuale o di gruppo;
 - d) corsi e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre

Università italiane o straniere, nel quadro di accordi internazionali, nonché presso Enti pubblici o privati nell'ambito di accordi o convenzioni.

Le attività sperimentali di laboratorio sono definite e coordinate dal docente responsabile dell'insegnamento e illustrate durante le lezioni

3. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate in accordo con il RDA. Le commissioni d'esame, per appurare la preparazione degli studenti, possono avvalersi di prove scritte, prove orali e prove pratiche. Durante i corsi o al loro termine possono essere assegnati compiti da svolgere in modo autonomo, individuale o di gruppo, che possono essere utilizzati per la verifica del profitto. Ai fini di accertare la verifica del profitto mediante prove in itinere, possono essere utilizzati test a distanza basati su rete Internet o intranet.
4. Gli obiettivi formativi dettagliati per ciascun insegnamento sono allegati al presente Regolamento (Allegato 2) e pubblicati nel sito web del Corso di Studio. Le forme della verifica finale per ciascun insegnamento sono pubblicate nel sito web del Corso di Studio.
5. Il livello di conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento viene acquisito tramite i CFU complessivamente previsti all'interno dei TAF E e per le ulteriori competenze linguistiche (TAF F). Tali CFU possono essere parzialmente o totalmente riconosciuti a seguito della definizione del livello di conoscenza posseduto verificato tramite lo svolgimento di un test iniziale predisposto dall'Ateneo; in alternativa all'effettuazione del test potranno essere validate dai competenti uffici di Ateneo certificazioni rilasciate da strutture esterne riconosciute, non antecedenti i 3 anni dalla data della richiesta della convalida. Gli studenti in possesso di un livello inferiore a quello finale di competenza linguistica previsto dal CdS, sono tenuti a frequentare e ottenere l'idoneità in corsi appositamente erogati dall'Ateneo, a seconda del livello di partenza, ai fini del raggiungimento del livello finale di competenza.”
6. Ulteriori CFU, eventualmente previsti dal PDS per il conseguimento di ulteriori abilità e competenze informatiche, potranno essere riconosciuti agli studenti in possesso di certificazioni di adeguato livello rilasciate da strutture esterne riconosciute, nel limite massimo di quelli previsti nella tipologia, senza ulteriore verifica, purché le stesse documentazioni siano relative al periodo degli studi. La Commissione Didattica propone al Consiglio il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in caso questi presenti idonea certificazione che attesti l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, comunque acquisite nel periodo degli studi. Specifiche modalità e limiti nel riconoscimento di tale tipologia di crediti sono indicati nel sito web del Corso di Studio (sezione “Altre Attività Formative”).
7. La Commissione Didattica stabilisce l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, relativi a CFU acquisiti per insegnamenti, il cui esame sia stato sostenuto da più di 10 anni, e definisce, nel caso, le modalità di integrazione e di validazione dei CFU stessi.

Art. 8 - Esami di profitto

1. Gli insegnamenti relativi alle attività di base (TAF A), caratterizzanti (TAF B), affini o integrative (TAF C) e alle attività formative scelte dallo studente (TAF D) prevedono una valutazione del profitto mediante esame con votazione espressa in trentesimi. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli il voto finale è dato dalla media dei voti ottenuti nei diversi moduli (solo nel caso in cui lo studente abbia acquisito voti superiori o uguali a 18/30 per tutti i moduli) e pesata in base ai CFU. Il modulo con votazione pari a 30/30 e lode vale 31/30 ai fini del calcolo della media.
2. Gli esami di profitto si tengono esclusivamente nell'ambito delle sessioni di esami previste dall'ateneo. Il calendario degli appelli viene fissato annualmente dal Dipartimento.
3. I criteri di validità degli esami e dei programmi si trovano nel regolamento “Esami” reperibile sul sito del corso di studi.

Art. 9 - Prova finale e conseguimento del Titolo di Laurea.

1. La prova finale del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche consiste nella presentazione e discussione pubblica di un elaborato scritto che documenti il possesso delle competenze teoriche e metodologiche acquisite durante il percorso di studi. Tale elaborato e la sua presentazione dovranno essere preparati dallo studente in modo autonomo e originale, nel rispetto delle indicazioni specificate dal regolamento didattico del corso di laurea e riportate nella sezione "Laurea" del sito del corso di studi e utilizzando in particolare le conoscenze relative all'interpretazione e presentazione di dati scientifici fornite negli insegnamenti curricolari.
2. La Commissione di laurea, sulla base della presentazione dell'elaborato e della scheda di valutazione compilata dal docente di riferimento, assegnerà al candidato un punteggio compreso tra 0 e 4, che andrà a sommarsi al punteggio relativo alla valutazione della carriera. La valutazione della carriera prevede il calcolo della media delle votazioni (pesate in base ai corrispondenti crediti) conseguite negli esami con votazione in 30esimi, appartenenti agli ambiti di attività formative "di base", "caratterizzanti", "affini e integrative" e "a scelta dello studente". Alla media delle votazioni sono aggiunti: 0.25 punti per ogni lode conseguita in insegnamenti che prevedono un numero di crediti minore o uguale a 6 CFU, e un bonus di 0.5 punti per ogni lode conseguita in insegnamenti di più di 6 CFU; 2 punti a chi si laurea (senza abbreviazione di carriera) entro la sessione di novembre-dicembre e 1 punto a chi si laurea entro la sessione straordinaria del terzo anno di immatricolazione al corso di laurea della classe L-24; 1 punto ulteriore a chi abbia ottenuto e autocertifici il riconoscimento di esami sostenuti all'estero, nell'ambito del programma Socrates/Erasmus e Move, per almeno 6 CFU. La lode potrà essere assegnata per prove finali eccellenti e/o per carriere eccellenti (punteggio di Laurea >113). La lode, che presuppone l'unanimità della Commissione di laurea, può essere proposta dal docente che ha assegnato la bibliografia o da un qualsiasi componente della Commissione di Laurea.
3. Le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale si trovano nella sezione "Laurea" del sito del corso di studi.

Art. 10 – Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazioni di carriera.

1. L'iscrizione al primo anno di corso in seguito a passaggio da altri Corsi di Studi, a trasferimento da Atenei, italiani od esteri, e di abbreviazione di carriera è subordinata al superamento dell'esame d'ammissione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'ammissione ad anni di corso successivi al primo, con esonero dall'esame d'ammissione, può essere concessa o meno dal Consiglio di Corso di Studi, sulla base della carriera universitaria pregressa, a coloro che chiedono il passaggio da altri Corsi di Studi, il trasferimento da Atenei, italiani od esteri e l'immatricolazione con abbreviazione di carriera, subordinatamente alla disponibilità di posti relativi ad ogni anno di corso ed è condizionata al riconoscimento di un numero minimo, secondo le modalità indicate da apposito bando reperibile sul sito dell'Ateneo
3. Il riconoscimento di CFU dalla precedente carriera universitaria viene approvato dal Consiglio di Corso di Studi sulla base della valutazione del curriculum effettuata dalla Commissione Didattica, sentito eventualmente l'interessato. In caso di studenti provenienti da un Ateneo straniero la Commissione Didattica valuta la congruità delle conoscenze e delle competenze in possesso del richiedente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, utilizzando dove possibile il sistema ECTS (European Credit Transfer System).

Art. 11 - Norme finali

Tutti i regolamenti specifici a cui fa riferimento il presente regolamento, entrano in vigore, per tutti gli studenti iscritti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di studi e hanno validità annuale.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, saranno stabilite, mediante apposite deliberazioni del Consiglio, tutte le norme che si rendessero necessarie alle attività didattiche del Corso di Studio.